



## Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 D.L. 182/2020 / A.C. 2844

Dossier n° 88 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 20 gennaio 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2844
D.L.	182/2020
Titolo:	Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
testo originario:	2
Date:	
emanazione:	31 dicembre 2020
pubblicazione in G.U.:	31 dicembre 2020
presentazione:	31 dicembre 2020
assegnazione:	31 dicembre 2020
scadenza:	1 marzo 2021
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

Il provvedimento, presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge, consta di **2 articoli e 2 commi**.

Il decreto in esame sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 e resa permanente dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

Nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio 2021 è infatti emerso che il sopra citato comma 8, nella sua formulazione originaria, non teneva conto, ai fini della stabilizzazione della misura, che gli importi della detrazione previsti per garantire il medesimo beneficio mensile dovevano essere raddoppiati rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva dell'agevolazione, che ne prevedeva l'applicazione per il solo secondo semestre del 2020. Pertanto, l'intervento correttivo previsto dalla disposizione in esame si è reso necessario per chiarire gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021.

La relazione tecnica del ddl di bilancio originariamente presentata alla Camera era già, correttamente, riferita all'intero importo della detrazione, che risultava quindi provvisto dell'adeguata copertura finanziaria. Per tale motivo, la modifica in esame non necessita di nuove coperture.

L'**articolo 1** sostituisce il comma 8 della legge di bilancio 2021; in particolare, la nuova disposizione (comma 1, numero 1))modifica il comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, precisando che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati nel medesimo comma esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Con la modifica introdotta dal numero 2) viene specificato che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione spetta nei seguenti importi (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1): 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

L'**articolo 2** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come precisa la relazione illustrativa, la finalità del provvedimento è quella di correggere quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021); tale norma, infatti, nello stabilizzare la detrazione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente disposta dal decreto-legge n. 3 del 2020, inizialmente prevista solo per il secondo semestre 2020, non provvedeva ad adeguare all'intero arco annuale gli importi della detrazione, come invece fa il provvedimento in esame. Per effetto del decreto-legge, il testo originario del comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 è stato abrogato il giorno stesso della sua entrata in vigore.

Si segnala peraltro che la disposizione oggetto di correzione risulta presente nel testo originario del disegno di legge di bilancio 2021 e non è stata oggetto di modifiche nel corso dell'iter del provvedimento.

Si ricordano i seguenti precedenti di decreti-legge intervenuti a correzione di norme della legge finanziaria o di altri decreti-legge contestualmente all'entrata in vigore di quest'ultime:

- decreto-legge n. 356 del 2003, entrato in vigore il 29 dicembre 2003, che abrogava l'articolo l'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), entrata in vigore il 1° gennaio 2004;
- decreto-legge n. 299 del 2006, entrato in vigore il 28 dicembre 2006, che abrogava l'articolo 1, comma 1343 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), entrata in vigore il 1° gennaio 2007;
- decreto-legge n. 103 del 2009, entrato in vigore il 5 agosto 2009, che modificava gli articoli 4, 13-bis e 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, nel testo modificato dalla legge di conversione, entrata in vigore lo stesso 5 agosto 2009; *si segnala che in occasione dell'esame di quest'ultimo provvedimento il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 24 ottobre 2009, ha raccomandato di "adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità del ricorso ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto, prima della loro entrata in vigore".*